

**BOZZA FINALE DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 21 COMMI 8 e 9 L. 247/2012
(CdA del 1° agosto 2013)**

**Art. 1
Iscrizione obbligatoria alla Cassa**

1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della legge n. 141/1992.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento .
4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi Forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato.
5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria , ai sensi del 1° comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

**EMENDAMENTI PERVENUTI
DALL'AVV. DE CESARIS**

Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

**“Art. 1
Obbligo di iscrizione alla Cassa”**

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali forensi.
2. Gli iscritti ad un albo forense con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di presentare la domanda di iscrizione alla Cassa entro 90 giorni dalla iscrizione all'albo forense.
Alla iscrizione provvede la Giunta Esecutiva con delibera di cui è data comunicazione all'iscritto unitamente alla indicazione dei termini per l'esercizio della facoltà di cui ai successivi articoli 3 e 4 ove ne ricorrano i presupposti.
3. In caso di mancata o tardiva presentazione della domanda, la Giunta Esecutiva procede all'iscrizione d'ufficio e ne da comunicazione all'iscritto, il quale è obbligato al pagamento dei contributi maturati maggiorati degli interessi di mora al tasso del 2,75% o al tasso legale se superiore, nonché al pagamento della sanzione di € 400,00 che è ridotta ad € 200,00 se la domanda è stata presentata tardivamente.

<p style="text-align: center;">Art. 2 Obbligo di comunicazione</p> <ol style="list-style-type: none">1. I Consigli dell'Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell'albo speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento dei contribuiti.2. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento i Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli albi alla data del 2 febbraio 2013.3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero entro un anno dall'iscrizione all'Albo, se successiva, l'avvocato è, comunque, tenuto a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa. L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1.4. I Consigli dell'Ordine, e il CNF per gli iscritti all'Albo speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al 1° comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.	<p>Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente</p> <p style="text-align: center;">“Art. 2 Ulteriori obblighi di iscrizione alla Cassa”</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria ai sensi dell'art. 1 comma 1, fatto salvo ogni accertamento in ordine alla incompatibilità, anche per gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri albi professionali, i quali sono tenuti al pagamento dei contributi solo sulla parte di reddito e di volume di affari relativi alla professione di avvocato.2. L'iscrizione alla Cassa è, altresì, obbligatoria ai sensi dell'art. 1 comma 1 anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzione di Giudice di Pace, i quali sono tenuti al pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi anche sui compensi e sulle indennità relativi a tale funzione.
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 3 Retrodatazione della iscrizione alla Cassa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli iscritti agli albi una volta iscritti alla Cassa, possono beneficiare, su base volontaria, della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per gli anni di appartenenza all'elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 10 del Regolamento dei Contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.5. Per coloro che, alla data del 2/02/2013, erano già iscritti all'Albo, ma non alla Cassa, in presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 13, l. n. 141/1992, la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all'Albo, con le medesime modalità e costi di cui ai commi precedenti.	<p>Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Retrodatazione della iscrizione alla Cassa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli iscritti alla Cassa con decorrenza antecedente al compimento del 40° anno di età, hanno la facoltà di retrodatare l'iscrizione per gli anni di appartenenza all'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.2. La richiesta di retrodatazione della iscrizione deve essere esercitata con la domanda di iscrizione di cui all'art. 1 comma 2 o, in caso di iscrizione d'ufficio, con istanza da inviarsi alla Cassa entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di tale iscrizione.3. Alla richiesta deve essere allegata la comunicazione di cui all'art. 10 del Regolamento dei Contributi relativamente a tutti gli anni per i quali è richiesta la retrodatazione della iscrizione.4. La Cassa comunica all'iscritto l'accoglimento della richiesta indicando gli importi dei contributi dovuti per gli anni ai quali si riferisce, applicando la riduzione del contributo soggettivo minimo come prevista all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.5. Entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione della Cassa, l'iscritto, a pena di decadenza, deve provvedere al pagamento degli importi dei contributi di cui al comma precedente in unica soluzione ovvero, previa domanda entro lo stesso termine, in tre rate annuali di pari importo con la sola maggiorazione di interessi nella misura di cui all'art. 1 comma 3.
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 4 Facoltà di iscrizione ultraquarantenni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli iscritti agli albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi. 2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione. 3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 9, lett. b) del Regolamento delle Prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell'art. 9 del Regolamento delle Prestazioni; b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle Prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 4 dell'art. 12 del Regolamento delle Prestazioni; c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di 	<p>Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 4 Facoltà per ultraquarantenni (art. 14 L. 141/1992)”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli iscritti agli albi che al momento della iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il 40° anno di età possono godere dei benefici previsti dal seguente comma presentando domanda e provvedendo al pagamento di una speciale contribuzione il cui ammontare è calcolato moltiplicando il doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo previsti nell'anno di presentazione della domanda per un numero pari agli anni trascorsi da quello di compimento del 39° anno di età a quello anteriore all'anno di decorrenza della iscrizione. Nel numero moltiplicatore sono compresi anche l'anno di compimento del 39° anno e l'anno anteriore a quello di decorrenza della iscrizione. 2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art.9 lett. B) del Regolamento delle Prestazioni; devono, però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti dal comma 4 dell'art.12 del Regolamento delle Prestazioni; b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4 art.12 del Regolamento delle Prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 4 dell'art.12 del Regolamento delle Prestazioni; c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare
--	--

BOZZA CDA**EMENDAMENTI**

<p>completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.</p> <p>4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.</p>	<p>l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.</p> <p>3. La Cassa comunica all'iscritto l'accoglimento della domanda indicando l'importo della speciale contribuzione determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p> <p>4. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione della Cassa, l'iscritto, a pena di decadenza, deve provvedere al pagamento della speciale contribuzione in unica soluzione o, previa domanda entro lo stesso termine, in tre rate annuali di pari importo con la sola maggiorazione di interessi nella misura di cui all'art.1 comma 3.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 5 Iscrizione facoltativa alla Cassa</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni di pratica professionale con abilitazione al patrocinio.2. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.	<p>Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art.5 Iscrizione facoltativa”</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e può riguardare uno o più anni di pratica professionale con abilitazione al patrocinio.2. L'iscrizione è deliberata, a domanda, dalla Giunta Esecutiva.3. Con la domanda di iscrizione alla Cassa, gli iscritti all'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo con decorrenza antecedente al compimento del 40° anno di età, hanno la facoltà di retrodatare l'iscrizione per gli anni di appartenenza all'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio antecedenti quello di presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa.4. Alla domanda deve essere allegata la comunicazione di cui all'art.10 del Regolamento dei Contributi relativamente a tutti gli anni per i quali è richiesta la retrodatazione della iscrizione.5. La Cassa comunica al richiedente l'accoglimento della domanda di retrodatazione indicando gli importi dei contributi dovuti per gli anni ai quali si riferisce la richiesta, applicando la riduzione del contributo soggettivo minimo come prevista all'art.7 comma 2 del presente Regolamento.6. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione della Cassa, l'iscritto, a pena di decadenza, deve provvedere al pagamento degli importi dei contributi di cui al comma precedente in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo.
--	---

**Art. 6
Cancellazione dalla Cassa**

1. La cancellazione dalla Cassa viene eseguita d'ufficio nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli albi forensi o di sospensione volontaria ex art. 20 L. 247/2012, per qualsiasi causa.
2. La cancellazione del praticante avviene:
 - a) d'ufficio, quando scadono i termini per l'abilitazione;
 - b) a domanda, negli altri casi.

**Art. 7
Contributi dovuti e agevolazioni per i
primi anni di iscrizione**

1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi.
2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, indipendentemente dall'età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all'art. 2 comma 1, all'art. 3 commi 1 e 2 e all'art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall'art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quinquennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo.
4. L' art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.

Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

**Art.6
Cancellazione dalla Cassa**

1. Alla cancellazione dalla Cassa si provvede, d'ufficio, quando, per qualsiasi causa, si verifichi la cancellazione dell'iscritto da tutti gli albi forensi.
2. Alla cancellazione dalla Cassa del praticante si provvede:
 - a) d'ufficio, quando, per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa, sia venuta meno l'abilitazione all'esercizio del patrocinio;
 - b) a domanda, negli altri casi.

Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

**“Art. 7
Contributi e agevolazioni per i primi anni di
iscrizione”**

1. I contributi dovuti dagli iscritti per ogni anno di iscrizione alla Cassa sono stabiliti agli articoli 2, 3, 6, e 7 del Regolamento dei Contributi.
2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa e per gli anni coincidenti con l'iscrizione all'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, anche se per esercizio della facoltà di retrodatazione di cui agli articoli 3 e 5 del presente Regolamento.
3. L'art.5 del Regolamento dei Contributi è soppresso.

<p style="text-align: center;">Art. 8 Riscossione contributi minimi</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei contributi o dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei Contributi .</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi 10 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00 di limitare il contributo soggettivo minimo obbligatorio alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dell'art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme.</p> <p>2. Per quanto concerne l'accredito dei periodi di iscrizione, qualora il contributo minimo non sia stato interamente versato nella misura prevista dall'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, ovvero dall'art. 2, comma 2, del Regolamento dei contributi, vi sarà una riduzione dei periodi accreditati, in</p>	<p>Eliminare l'intero testo dell'articolo</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Riscossione contributi minimi</p> <p>Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 8 Ulteriori agevolazioni”</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2013 e per ognuno dei primi 6 anni anche non consecutivi di iscrizione alla Cassa, elevati ad 8 se sono ricompresi anni di praticantato, l'iscritto percettore di reddito professionale IRPEF inferiore a € 10.300,00 e con decorrenza di iscrizione antecedente al compimento del 40° anno di età, oltre a godere della riduzione di cui all'art.7 comma 2 del presente Regolamento, ha la facoltà di prenotare a debito la metà del dovuto contributo soggettivo minimo senza versamento del relativo importo.</p> <p>2. L'iscritto che si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente ha l'obbligo di provvedere entro il 31 dicembre del sesto anno di iscrizione alla Cassa al pagamento dell'importo pari alla differenza tra l'ammontare dei contributi soggettivi prenotati a debito nel seennio e l'ammontare delle eccedenze versate in sede di autoliquidazione nello stesso</p>
--	---

<p>proporzione al contributo versato, con conseguente riconoscimento di mesi 6 di iscrizione in luogo dell'intera annualità, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.</p> <p>3. Per coloro che si avvalgono dei benefici di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell'arco temporale massimo dei primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto dall'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall'art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di iscrizione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.</p> <p>5. Il limite di € 10.300,00 di cui al 1° comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018.</p> <p>6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.</p> <p>7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.</p> <p>8. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della l. 319/75 e successive modifiche.</p>	<p>periodo temporale. La rinuncia della Cassa agli interessi su tale importo per il periodo di prenotazione a debito costituisce trattamento assistenziale.</p> <p>3. Il pagamento dell'importo di cui al comma precedente potrà avvenire in unica soluzione o, ad espressa richiesta dell'iscritto, in quattro rate semestrali con maggiorazione di interessi al tasso del 2,75% decorrenti dal 31 Dicembre del sesto anno di iscrizione alla Cassa.</p> <p>4. Nel caso in cui l'iscritto si cancelli dagli albi e dalla Cassa entro il 31 Dicembre del sesto anno dalla iscrizione non sarà tenuto al pagamento dell'importo di cui al comma 2 e, per la contribuzione effettivamente versata, avrà diritto di chiedere, al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento delle prestazioni previdenziali, la liquidazione di una pensione calcolata con il criterio contributivo di cui all'art.4 del Regolamento Generale.</p> <p>5. Lo stesso, in caso di reinscrizione alla Cassa, sarà tenuto al pagamento, nei termini di cui al comma 3, dell'importo di cui al comma 2 maggiorato, con decorrenza dalla data della precedente cancellazione, degli interessi di mora al tasso del 2,75% o al tasso legale se superiore, nonché della rivalutazione monetaria in misura pari alla variazione Istat accertata nella Delibera del Consiglio di Amministrazione emessa ai sensi dell'art.13 del Regolamento per le prestazioni previdenziali.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 10 Esoneri temporanei</p> <p>Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della l. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini previdenziali. La richiesta deve essere inoltrata nel medesimo anno solare cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono, comunque, dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Norma transitoria</p> <p>A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 60 giorni da detta approvazione, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 60 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Eliminare l'intero testo dell'articolo</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Esoneri temporanei</p> <p style="text-align: center;">Sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 9 Norme transitorie”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli iscritti ad un albo forense con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di presentare domanda di iscrizione alla Cassa entro 90 giorni da tale data. 2. In caso di mancata o tardiva presentazione della domanda nel termine di cui al primo comma, la Giunta Esecutiva procede all'iscrizione d'ufficio e ne dà comunicazione all'iscritto, il quale è obbligato al pagamento dei contributi maturati alla data di scadenza dello stesso termine di cui al comma 2 maggiorati degli interessi di mora nonché al pagamento della sanzione di € 400,00, ridotta ad € 200,00 se la domanda è stata presentata tardivamente. 3. Agli iscritti ad un albo forense con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 12 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ministeriale.2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende modificata e/o soppressa.	<p>applicano le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, salvo quanto previsto al successivo comma 4.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della domanda di iscrizione e non sono soggetti ad iscrizione d'ufficio da parte della Giunta Esecutiva coloro che abbiano richiesto la cancellazione da tutti gli albi forensi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. <p style="text-align: center;">Aggiungere il testo dell'articolo che segue</p> <p style="text-align: center;">Art.10 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento entra in vigore, previa approvazione ministeriale, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
--	---